

Misura 2.2 - Pesca nelle acque interne (art. 33 del Reg. (CE) n. 1198/2006)

Per “**pesca nelle acque interne**” si intende l’attività di pesca praticata a fini commerciali da pescherecci che operano esclusivamente nelle acque interne.

Il sostegno per la pesca nelle acque interne può contemplare: investimenti per la costruzione, l’estensione, il potenziamento e l’ammodernamento delle attrezzature per la pesca nelle acque interne, al fine di migliorare la sicurezza, le condizioni di lavoro, l’igiene e la qualità del prodotto, la salute umana o animale, o ridurre l’impatto negativo sull’ambiente o determinare un impatto positivo sullo stesso.

Il tasso d’aiuto, per imbarcazioni con le medesime caratteristiche, possono usufruire degli stessi aiuti della piccola pesca.

I “**pescherecci dediti esclusivamente alla pesca nelle acque interne**” sono, conformemente all’articolo 33 del FEP e all’articolo 13, paragrafo 1, del Regolamento attuativo, i pescherecci attrezzati per lo sfruttamento commerciale delle risorse vive delle acque interne e che non sono iscritti nel registro comunitario della flotta peschereccia.

I termini “e che non sono iscritti”, di cui all’articolo 13, paragrafo 1, del regolamento attuativo, indicano che i pescherecci non sono iscritti nel registro comunitario della flotta peschereccia e che non lo saranno in alcun momento, nei cinque anni successivi alla data della decisione di finanziamento a norma dell’articolo 56 del FEP.

Aiuti ammissibili:

- destinazione delle navi operanti nelle acque interne ad altre attività;
- investimenti per attrezzature al fine di migliorare sicurezza, condizioni di lavoro, igiene e qualità prodotto, impatto ambientale;
- misure per arresto temporaneo.

Aiuti non ammissibili:

- trasferimento titolarità impresa;
- cessazione permanente o temporanea attività;
- costruzione imbarcazioni;
- aiuti suscettibili di creare squilibri tra dimensione flotta e risorse alieutiche disponibili.

Le misure per l’arresto temporaneo sono finanziate a condizione che le misure per la ricostituzione delle specie che si trovano nelle acque interne siano previste in un atto giuridico della Comunità.

L’aiuto ai sensi di questo articolo è limitato a:

- attrezzature per la pesca nelle acque interne, conformemente al paragrafo 2, primo comma;
- Navi operanti esclusivamente nelle acque interne, conformemente all’articolo 33, paragrafo 2, secondo comma, e all’articolo 33, paragrafo 3, del FEP;
- Premi a favore dei pescatori e dei proprietari di pescherecci che operano esclusivamente nelle acque interne, conformemente all’articolo 33, paragrafo 4, del FEP.

La misura è attivata dagli Organismi intermedi

Soggetti ammissibili a finanziamento

Operatori del settore in possesso della licenza di pesca professionale per le acque interne;
Associazioni nazionali delle cooperative e delle imprese di pesca e acquacoltura riconosciute.
Enti pubblici.

Area interessata

Territorio regionale.

Criteri di ammissibilità

- Pescherecci che esercitano attività di pesca commerciale nelle acque interne e che non sono iscritti nel Registro comunitario della flotta peschereccia.
- Impegno a non richiedere una licenza di pesca al di fuori delle acque interne per l’imbarcazione oggetto di finanziamento.
- Applicazione del CCNL e leggi sociali e di sicurezza sul lavoro.

Criteri di selezione

- Tipologia di soggetto proponente.
- Partecipazione finanziaria del soggetto.
- Progetti volti a migliorare la sicurezza e le condizioni di lavoro.
- Progetti volti a migliorare l'igiene e la qualità del prodotto.
- Mantenimento occupazionale.